



A.P.E. – ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA

Riviera Garibaldi, 19 – 31100 TREVISO

Tel. 0422.579703 Fax 0422.574436

www.confediliziatreviso.it - e-mail: info@confediliziatreviso.it

CORSI AMMINISTRATORI **NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO**

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato ieri sera, sul proprio sito, il decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140, sui corsi di formazione per amministratori condominiali, come preannunciato dal Sottosegretario alla Giustizia dott. Cosimo Ferri al Convegno Confedilizia di sabato scorso.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it) unitamente ad altri documenti relativi al provvedimento.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre.

Il decreto ministeriale -che era particolarmente atteso dal mondo immobiliare- stabilisce che il corso per la formazione iniziale dovrà avere una durata di almeno 72 ore.

Quello di aggiornamento dovrà avere cadenza annuale e dovrà svolgersi con una durata minima di 15 ore.

Sia i corsi di formazione iniziale sia quelli di formazione periodica potranno essere svolti anche in via telematica, salvo l'esame finale, da svolgersi in una sede stabilita dal responsabile del corso.

L'inizio di ciascun corso dovrà essere comunicato al Ministero della Giustizia unitamente alle informazioni essenziali relative allo stesso (modalità di svolgimento, nominativi di formatori e responsabile scientifico).

Confedilizia è pronta con l'organizzazione di corsi, in regola con la legge, per amministratori di condominio; i frequentatori dei corsi organizzati da Confedilizia hanno a disposizione l'unico testo in circolazione appositamente predisposto secondo le prescrizioni ministeriali.

In questo periodo di grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, esiste la concreta possibilità, per chi volesse intraprendere una nuova attività, di esercitare la professione di amministratore tramite il corso abilitante, a costi limitati, che Confedilizia Treviso sta programmando.

Ai sensi dell'art. 71-bis disp. att. c.c., per svolgere l'incarico di amministratore (non del proprio condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.

Un'eccezione è prevista dall'ultimo comma della stessa norma per coloro i quali abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo -facendo riferimento la legge all'entrata in vigore della stessa- che va dal 18/06/2010 al 18/06/2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l'attività in questione adempiendo solo all'obbligo annuale di formazione periodica.

Si pone, quindi, il problema, per i suddetti soggetti, di dimostrare la sussistenza della condizione richiesta dalla legge per l'esonero dall'obbligo di formazione iniziale.

Confedilizia Treviso ha apprestato un servizio per il rilascio - agli amministratori che si trovino nella condizione contemplata dall'ultimo comma dell'art. 71-bis disp. att. c.c. - di attestati / dichiarazioni (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di esonero dall'obbligo di formazione iniziale.

L'attestato / dichiarazione potrà essere rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari) quanto richiesto dalla legge.

Per ogni informazione contattare Confedilizia Treviso - Tel. 0422/579703 - Fax 0422/574436 - e.mail: info@confediliziatreviso.it

Treviso, li 25 settembre 2014

L'UFFICIO STAMPA